

Statuto dell'associazione APS "LA BANDA DEL FUMO BIANCO"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata "APS LA BANDA DEL FUMO BIANCO", riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale.
2. L'Associazione è apolitica, è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche associative.
3. la sede legale dell'associazione è sita a Ferrara. Si Specifica Altresì che il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, indicando che il cambiamento di tale indirizzo va approvato dall'organo Direttivo e approvato da almeno 2/3 di tale

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L'associazione APS "LA BANDA DEL FUMO BIANCO" non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e valorizzando il ciclomotore Piaggio Ciao e i suoi derivati (Si, Bravo, Boss, Boxer, Grillo, Porter).
2. Le finalità della rete includono:
 - o la promozione dell'aggregazione tra i possessori e gli appassionati del ciclomotore Piaggio Ciao e dei suoi derivati.
 - o l'istituzione di convenzioni con enti e società per favorire il recupero, il restauro, la re-immatricolazione e l'utilizzo quotidiano, turistico e sportivo del ciclomotore;
 - o la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - o organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
 - o beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
 - o organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - o l'associazione, approcciandosi con il comune al quale in ogni evento ufficiale chiederà il patrocinio, si interfaccierà per chiedere quali siano le associazioni più indicate per ricevere tali donazioni. L'intento sarà comunque sempre quello, di raccogliere donazioni durante l'evento organizzato, donare il ricavato ad Associazioni locali che si occupano di ricerca per patologie di malattie, aiuto di persone in difficoltà quali anziane o malate, aiuto bambini prematuri o anche enti locali come Canili e Gattili
3. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività diverse, secondarie e strumentali al conseguimento delle finalità principali, nei settori turistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo ed assistenziale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
4. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
5. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in favore dei propri associati, dei loro famigliari, dei tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dei volontari propri associati:
 - o educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Articolo 3 – Durata

L'associazione APS " LA BANDA DEL FUMO BIANCO " è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Adesione del singolo socio

1. Possono aderire alla APS " LA BANDA DEL FUMO BIANCO " le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza, e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda direttamente al Consiglio Direttivo della APS LA BANDA DEL FUMO
3. in caso di rigetto della domanda di ammissione all'associazione, sia essa stessa comunicata e motivata all'interessato stesso, il quale può richiedere il riesame della domanda ad altro organo sociale (assemblea ordinaria) entro 60 giorni. Garantendo così il principio della 'porta aperta' e della trasparenza.
4. I Soci si impegnano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi della rete.
5. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano trattati secondo i termini e le condizioni di Legge, nello specifico pubblicati sul sito istituzionale del LA BANDA DEL FUMO BIANCO.

Articolo 5 - Perdita dello status di Socio

1. Il socio cessa di far parte dell'associazione:
 - per dimissioni scritte;
 - per mancato rinnovo delle quote sociali;
 - per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti accessori o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze;
 - quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
 - per radiazione;
 - per decesso.
2. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 6 – Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

1. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;

2. delegare il proprio rappresentante, il quale deve avere la tessera attiva in corso di validità dell'anno corrente. Ogni persona può ricevere e rappresentare un max di 3 deleghe. La delega è valida solo tramite foglio autocertificante scritto e firmato dal socio che delega. il delegato è individuato con le modalità indicate nel successivo art. 8 comma 4, ad intervenire e discutere alle assemblee ordinarie e straordinarie;
3. presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. candidarsi per l'elezione nel Consiglio Direttivo, purché abbia la tessera in corso di validità per l'anno corrente.
5. essere delegati ad assumere incarichi sociali;
6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate a nome del Consiglio Direttivo;
7. visionare fisicamente nella sede dell'Associazione i bilanci e libri associativi, nel rispetto delle norme sulla Privacy.

Articolo 7 Convocazioni:

La convocazione deve essere inviata dal Presidente o dal consiglio direttivo 15 gg prima almeno. L'avviso deve contenere il luogo (solitamente la sede dell'associazione) . La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, ed indicare la prima e seconda convocazione come orari. Metodi: avviene tramite mail, messaggistica quale whatsapp, sondaggio telematico per garantire un avviso tempestivo. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, per approvazione del bilancio, entro aprile dell'anno successivo. Per avere validità l'assemblea deve contenere in prima istanza di convocazione il 50% +1 dei tesserati, in seconda istanza qualsiasi presenza disponibile.

Articolo 8 Quorum Costitutivi:

per l'assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie viene deciso: in prima convocazione presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Seconda convocazione presenza della metà più uno dei soci

articolo 9 COMPETENZE ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è l'organo sovrano competente per la gestione del controllo ordinario, convocata almeno 1 volta all'anno. Come Competenza hanno approvazione del bilancio, nominare/revoca del consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria è competente per le delibere che modificano la struttura o esistenza dell'ente come : modifica statutaria, scioglimento, fusione. In Prima convocazione è valida con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei soci. La delibera di scioglimento dell'ente richiede il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di rappresentanti, che può variare da 3 a 5 consiglieri, eletti dall'Assemblea.
2. Possono candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo tutti i soci in possesso della tessera per l'anno corrente.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora si dimettano $\frac{2}{3}$ dei suoi membri.
5. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.
6. Nelle decisioni a maggioranza del Direttivo, in caso di parità di voti, per evitare situazioni di stallo, prevalga il voto del Presidente in corso
7. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea, quest'ultimi una volta eletti, si suddividono le cariche al loro interno, e non è assemblea a definire le cariche del consiglio direttivo.

Articolo 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

1. perseguire le finalità statutarie di cui all'articolo 2;

2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere il rendiconto economico – finanziario;
4. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
5. formulare i regolamenti accessori allo Statuto;
6. proporre la censura, la sospensione e la radiazione dei soci
7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
8. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Articolo 12 : Suddivisione delle Cariche

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio. responsabile della gestione operativa, amministrativa e della firma di atti e contratti . E' Il responsabile della gestione amministrativa, operativa, e della firma di atti e contratti. Guida l'associazione, attua le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea, verifica il rispetto dello statuto e vigila sul corretto funzionamento dell'ente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le funzioni e poteri. Opera nel consiglio direttivo coadiuvando il presidente nella gestione dell'associazione e spesso ricevendo deleghe specifiche per compiti operativi o rappresentativi.

Il Tesoriere: gestisce le risorse economico-finanziarie, curando contabilità, pagamento, l'incasso delle quote associative e la redazione del bilancio, operando in linea con le decisioni del consiglio direttivo. Assicura trasparenza finanziaria, monitora entrate\uscite e gestisce i rapporti bancari.

Articolo 13 – Organo di Controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in via facoltativa in assenza delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, e i suoi componenti devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Quando si dovessero presentare le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo diventa obbligatoria. Resta in carica 3 anni e può essere monocratico oppure collegiale. Nel secondo caso è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti.

Svolge tutti i compiti previsti dall'art. 30 cc. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 - Regolamento interno

1. Per la disciplina degli aspetti non espressamente previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è competente a redigere ed approvare più regolamenti interni per ogni ambito da normare.
2. Tali regolamenti devono essere conformi al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione derivano da:
 - quote associative annuali dei soci;
 - donazioni, sponsorizzazioni e contributi di terzi;
 - convenzioni con enti pubblici e privati.
2. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione.
3. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio dell'anno precedente.
 - dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
 - dal materiale necessario per lo svolgimento della pratica di promozione ricreativa e/o turistica, come gadgets e abbigliamento da cedere ai soci.

Articolo 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altri Enti del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 c.1 del Codice del Terzo Settore, e comunque previo il parere favorevole dell'ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione prevista alla legge.

Articolo 17 Visionatura del Bilancio

Il Bilancio può essere richiesto tramite richiesta scritta: inviando comunicazione formale tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno agli organi del direttivo, motivando la richiesta e collegandola all'andamento della gestione sociale. La Modalità di consultazione : si può richiedere di visionare i documenti presso la sede sociale possibilmente con possibilità di estrarne copia anche fotografica nei giorni e orari prestabiliti.

Articolo 18 Finalità Patrimoniali

Il Patrimonio dell'Ets deve essere utilizzato in modo esclusivo per lo svolgimento delle attività previsto dallo statuto , ai fini di utilità sociale, a coprire le spese di gestione della Sede dell'associazione, ed a garantire la corretta riuscita delle manifestazioni organizzare. L'associazione è incentrata sulla totale assenza dello scopo di Lucro, eventuali gadget\abbigliamento prodotti, serviranno esclusivamente per il mantenimento a coprire spese vive dell'associazione quali bollette e servizi di usufrutto della Sede dell'associazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, l'organizzazione fa riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e alle disposizioni legislative vigenti.

Firma dei Consiglieri:
CILIBERTI LUCA

MAGRI MILENA

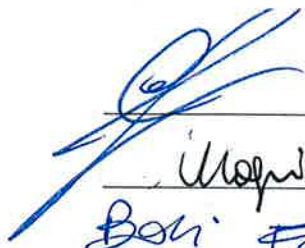
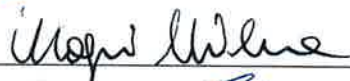
BOSI EMANUELE

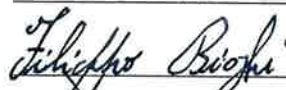
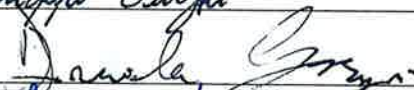
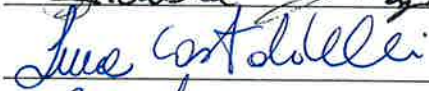
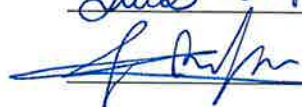
BIGHI FILIPPO

DANIELE GREGORI

Luca Castaldelli

Alessio Faggioli

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso





AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Registrazione N. 03 Febb. 26 al N. 444 - Sc. 3
Importo euro 200,00
(duecento / 00 euro)